

- (5) A norma dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, gli Stati membri devono riferire annualmente al comitato europeo per la protezione dei dati in merito all'esercizio dei diritti degli interessati secondo un modello che deve essere elaborato dalla Commissione.
- (6) Al fine di garantire che le relazioni annuali degli Stati membri forniscano un quadro coerente del funzionamento dei mezzi di impugnazione a disposizione degli interessati, il modello dovrebbe indicare i dati da raccogliere a norma dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'esercizio dei diritti degli interessati di accesso, rettifica e cancellazione dei loro dati personali conservati nel sistema d'informazione Schengen, nonché i mezzi di impugnazione dinanzi alle autorità giudiziarie e il reciproco riconoscimento delle decisioni.
- (7) A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860, l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 si applica anche alle segnalazioni di rimpatrio di cittadini di paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto includere nelle relazioni annuali al comitato europeo per la protezione dei dati anche l'esercizio dei diritti degli interessati in relazione a tale categoria di segnalazione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/1861 né del regolamento (UE) 2018/1862 e non è da essi vincolata né è soggetta alla loro applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 si basano sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato il 26 aprile 2019 la decisione di attuare il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.
- (9) L'Irlanda partecipa alla presente decisione nella misura in cui riguarda il regolamento (UE) 2018/1862, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁶⁾, in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁸⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁰⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾ e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio ⁽¹²⁾.

⁽⁶⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio, del 18 novembre 2020, relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'acquis di Schengen in Irlanda (GU L 393 del 23.11.2020, pag. 3).

⁽⁸⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁹⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽¹⁰⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽¹¹⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽¹²⁾ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

